



Tecnologia dell'informazione

Condizioni generali per l'analisi, la concezione, la realizzazione e l'introduzione di sistemi globali informatici o di software individuali

1. Oggetto e validità

- 1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'analisi, la concezione, la realizzazione e l'introduzione di sistemi globali informatici o di software individuali.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta.
- 2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. L'offerente è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente, o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. L'offerente è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.
- 2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.
- 2.4 Nell'eventualità in cui la prestazione oggetto d'offerta preveda come parte integrante software standard e/o software open source, ciò deve essere espressamente indicato nell'offerta.
- 2.5 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.

3. Definizioni

- 3.1 Software standard: software prodotto in vista di una pluralità di clienti diversi, senza tenere conto dei requisiti stabiliti dalla Posta a livello di codice.
- 3.2 Software individuale: software sviluppato per una destinazione d'uso specifica della Posta, comprese le modifiche e le evoluzioni di tale tipo di software commissionate dalla Posta.
- 3.3 Sistema globale informatico: soluzione informatica composta da una pluralità di componenti hardware e software che sono strutturalmente e/o funzionalmente connessi gli uni agli altri. I singoli componenti possono consistere in elementi preesistenti oppure in elementi sviluppati o adattati per la Posta.

4. Entità delle prestazioni

- 4.1 L'entità dell'obbligo di fornire le prestazioni posto in capo al fornitore e la pianificazione delle scadenze si basano sull'accordo individuale contenuto nel documento contrattuale.

- 4.2 Per quanto concerne l'adempimento della prestazione si può distinguere tra fase di analisi, di ideazione, di realizzazione e di introduzione, potendo tali fasi sovrapporsi dal punto di vista delle tempistiche. Gli obblighi di fornire le prestazioni così come pattuiti per contratto possono anche riguardare solo alcune di queste fasi.

- 4.3 Nell'ambito dell'introduzione, tra gli obblighi in capo al fornitore di prestazioni rientrano in particolare anche l'installazione dell'hardware e/o software e l'assistenza in sede di messa in esercizio del sistema globale informatico.

5. Obbligo di informare

- 5.1 Salvo diversa disposizione del contratto, il fornitore di prestazioni informa per iscritto la Posta dello stato di avanzamento dei lavori almeno ogni 30 giorni. Comunica inoltre immediatamente per iscritto tutte le circostanze da lui riscontrate o per lui riconoscibili che pregiudicano o mettono a rischio il perfetto adempimento del contratto. La Posta ha in ogni momento il diritto di controllare lo stato di adempimento contrattuale ed esigere informazioni in merito.
- 5.2 Il fornitore di prestazioni informa altresì la Posta di tutti gli sviluppi che per ragioni tecniche o economiche fanno apparire opportuna una modifica della prestazione pattuita per contratto.

6. Documentazione

- 6.1 Prima del controllo congiunto di cui alla cifra 13, il fornitore di prestazioni trasmette alla Posta, in forma elettronica o cartacea, una documentazione completa e copiabile (manuale di installazione e manuale utente), nelle lingue pattuite e nel numero convenuto. Se la Posta si fa carico dei lavori di manutenzione e aggiornamento, il fornitore di prestazioni consegna anche una documentazione relativa alla manutenzione.
- 6.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.

7. Istruzione

- 7.1 Salvo diversa disposizione del contratto, il fornitore di prestazioni si fa carico di istruire il personale della Posta affinché quest'ultimo possa utilizzare il sistema globale e/o il software individuale in maniera conforme.



8. Forniture di pezzi di ricambio

8.1 Il fornitore di prestazioni garantisce alla Posta la fornitura di pezzi di ricambio dell'hardware per un periodo di almeno cinque anni dal collaudo del sistema globale informatico.

9. Cessione e consegna del codice sorgente

9.1 Il fornitore di prestazioni si impegna a consegnare per tempo alla Posta il codice sorgente del software individuale a scopo di verifica.

9.2 Il fornitore di prestazioni si impegna, su richiesta della Posta, a stipulare un contratto di escrow per quanto riguarda il software standard eventualmente integrato nel sistema globale informatico. Nell'eventualità in cui la Posta sia titolare di diritti di modifica o di ulteriore sviluppo come da cifra 18.3 nonché nei casi descritti alla cifra 23.4, il fornitore di prestazioni è tenuto a cedere il codice sorgente alla Posta a prescindere dall'esistenza di un contratto di escrow.

10. Impiego di collaboratori

10.1 Il fornitore di prestazioni impiega esclusivamente personale accuratamente selezionato e ben istruito. Egli sostituisce il personale che non possiede le necessarie conoscenze tecniche o che pregiudica o mette in altro modo a rischio l'adempimento del contratto. A tal proposito ha riguardo in particolare per l'interesse della Posta alla continuità.

10.2 Il fornitore di prestazioni impiega esclusivamente personale che sia in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'adempimento delle prestazioni.

10.3 Su richiesta, il fornitore di prestazioni comunica alla Posta per iscritto nome e funzione dei collaboratori impiegati per l'esecuzione del contratto.

10.4 Il fornitore di prestazioni sostituisce quei collaboratori impiegati che siano stati definiti tra le parti come persone chiave unicamente con il consenso scritto della Posta, la quale negherà il proprio consenso solo per fondati motivi.

10.5 Il fornitore di prestazioni si impegna a rispettare le disposizioni aziendali, il regolamento interno e ogni altra prescrizione normativa, in particolare riguardante la sicurezza delle informazioni nonché la protezione e la sicurezza dei dati della Posta.

10.6 Le disposizioni di cui alla presente cifra 10 si applicano anche all'ulteriore personale impiegato dal fornitore di prestazioni per l'adempimento contrattuale, e nello specifico ai collaboratori esterni.

11. Ricorso a terzi

11.1 Per l'adempimento delle sue prestazioni il fornitore di prestazioni ha facoltà di ricorrere a terzi (ad es. fornitori secondari, subappaltatori) previa informazione scritta alla Posta, purché quest'ultima non si opponga

al ricorso a terzi. Egli resta responsabile per la conformità ai termini del presente contratto delle prestazioni fornite dai terzi a cui si è rivolto.

11.2 Il fornitore di prestazioni trasmette ai soggetti terzi cui fa ricorso gli obblighi di cui alla presente cifra 11, così come gli obblighi di cui alla cifra 12 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), alla cifra 20 (Riservatezza) e alla cifra 21 (Protezione dei dati e segreto postale).

12. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna

12.1 Il fornitore di prestazioni con sede o stabile organizzazione in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vigenti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore di prestazioni con sede all'estero è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.

13. Collaudo

13.1 Il collaudo si considera eseguito soltanto a fronte dell'esito positivo del controllo congiunto al quale il fornitore di prestazioni convoca puntualmente per iscritto la Posta.

13.2 L'oggetto del controllo deve corrispondere all'oggetto del contratto sotto il profilo contenutistico e funzionale e il fornitore di prestazioni deve averlo testato integralmente in via preventiva.

13.3 I principi della procedura di collaudo devono essere stabiliti per contratto. Di comune accordo è possibile svolgere collaudi parziali, i quali avvengono tuttavia sempre con riserva dell'esito positivo del successivo collaudo complessivo.

13.4 Il fornitore di prestazioni ha l'obbligo di offrire collaborazione e assistenza in sede di collaudo. La Posta rende disponibili i dati di test necessari per il collaudo.

13.5 Per ogni collaudo viene redatto un verbale di collaudo che entrambe le parti devono sottoscrivere. Il verbale deve comprendere almeno i punti seguenti:

- oggetto del controllo
- data e ora di collaudo
- persone che partecipano al collaudo
- criteri applicati per il collaudo
- difetti riscontrati e loro qualificazione come rilevanti o irrilevanti
- esito del collaudo: collaudo senza riserve, collaudo con riserva, collaudo rifiutato
- passi successivi, competente e scadenze



- 13.6 Se sussistono difetti rilevanti, l'esito del collaudo è negativo. Il fornitore di prestazioni elimina immediatamente tali difetti e convoca per tempo la Posta a un nuovo controllo. La Posta ha il diritto di esigere dal fornitore di prestazioni una garanzia per i costi di eliminazione dei difetti.
- 13.7 In caso di esito negativo del collaudo e di conseguente superamento della scadenza di collaudo pattuita per contratto, il fornitore di prestazioni si trova in mora senza ulteriore avviso.
- 13.8 In presenza di difetti è facoltà della Posta trattenere il compenso. Il diritto di trattenere il compenso decade all'avvenuta eliminazione dei difetti a cura del fornitore di prestazioni.
- 13.9 L'impiego produttivo dell'oggetto del contratto o di sue parti non si considera come collaudo se non ha ancora avuto luogo una verifica in base alla presente cifra 13.

14. Luogo di adempimento e trasferimento di utili e rischi

- 14.1 La Posta designa il luogo d'adempimento. In assenza di previsioni, il luogo d'adempimento coincide con il luogo di installazione.
- 14.2 Utili e rischi passano alla Posta con l'esito positivo del collaudo.

15. Compenso e fatturazione

- 15.1 Il fornitore di prestazioni rende queste ultime a prezzi fissi oppure in base all'onere effettivo con un tetto massimo del compenso (limite di spesa).
- 15.2 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare il trasferimento/la concessione di tutti i diritti, i costi per l'installazione, la documentazione, l'escrow e l'istruzione, le spese, i costi d'imballaggio, di trasporto, d'assicurazione e di scarico nonché i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto, tasse di smaltimento anticipate, dazi doganali).
- 15.3 Il fornitore di prestazioni invia le sue fatture conformemente al relativo piano di pagamento, o a collaudo eseguito. L'imposta sul valore aggiunto è indicata separatamente in fattura e non può essere trasferita successivamente.
- 15.4 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.
- 15.5 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che il fornitore di prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
- 15.6 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a servizi del fornitore di prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

16. Manutenzione e aggiornamento

- 16.1 Previo accordo, il fornitore di prestazioni si fa carico della manutenzione e dell'aggiornamento del sistema globale informatico o di sue parti e/o dell'aggiornamento del software individuale. A tal proposito si applicano le Condizioni generali della Posta per la manutenzione di hardware e l'aggiornamento di software (CG IT/D).
- 16.2 A prescindere da un eventuale obbligo di manutenzione e aggiornamento, il fornitore di prestazioni informa la Posta dei difetti e delle possibilità per eliminarli, nonché di ulteriori sviluppi dell'hardware e del software.

17. Regole per l'importazione

- 17.1 Il fornitore di prestazioni garantisce l'osservanza di eventuali regole per l'importazione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

18. Diritti di protezione e utilizzo

- 18.1 Tutti i diritti di protezione (diritti di protezione dei beni immateriali e delle prestazioni così come pretese su di essi) sui risultati operativi derivanti dall'adempimento (ad es. analisi, piani, software individuale inclusa la relativa documentazione, sviluppi hardware) appartengono interamente alla Posta. In particolare, il fornitore di prestazioni trasferisce alla Posta anche la totalità dei diritti morali d'autore. Laddove vengano poste delle restrizioni legali al citato trasferimento di diritti, il fornitore di prestazioni rinuncia a far valere i propri diritti della personalità e garantisce che tutte le persone coinvolte nella propria opera rinunciano a far valere tali diritti.
- 18.2 La Posta e le sue società (cfr. cifra 15.6) hanno un diritto d'utilizzo, illimitato e irrevocabile in termini temporali, territoriali e materiali, ai risultati del lavoro (in particolare a risultati del lavoro preesistenti) che sono parte integrante del contratto, ma che non sono frutto dell'adempimento del contratto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, nonché il diritto di elaborazione.
- 18.3 I diritti di protezione sul software standard restano in capo al fornitore di prestazioni e/o a terzi. La Posta e le sue società (cfr. cifra 15.6) ricevono un diritto d'utilizzo illimitato, irrevocabile, non esclusivo e non limitato in termini geografici, il quale non è legato a un hardware determinato.
- 18.4 La Posta e le sue società hanno facoltà di parametrizzare il software standard in considerazione dell'utilizzo conforme a contratto e di renderlo interoperabile con il software di terzi nei limiti di legge. Esse sono titolari di diritti di modifica e di ulteriore sviluppo sul software standard, purché ciò sia stato pattuito per contratto. I diritti su tali modifiche e ulteriori sviluppi sono disciplinati secondo la cifra 18.1.



- 18.5 Per scopi di backup e di archiviazione, e nello specifico per l'esercizio di sistemi ridondanti, la Posta e le sue società possono realizzare più copie del software standard, senza un compenso aggiuntivo.
- 18.6 È facoltà della Posta e delle sue società far utilizzare il software standard nell'ambito di un outsourcing a terzi, purché esclusivamente per proprie finalità.
- 18.7 La Posta può rivendere i risultati del lavoro di cui alla cifra 18.2 e il software standard di cui alla cifra 18.3 nella misura in cui essa rinuncia all'utilizzo degli stessi.

19. Violazione di diritti di protezione

- 19.1 Il fornitore di prestazioni è tenuto a respingere immediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all'esistenza di tali pretese e non si oppone ad un intervento della stessa nell'ambito di un procedimento giudiziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore di prestazioni partecipa al contenzioso, su prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore di prestazioni si impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore di prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente acconsentito a tale pagamento.
- 19.2 Se vengono avanzate pretese legate alla violazione di diritti di protezione che impediscono alla Posta di usufruire, del tutto o in parte, delle prestazioni previste dal contratto, il fornitore di prestazioni può scegliere se sostituire i componenti interessati con altri, se modificare le sue prestazioni in modo tale che non violino i diritti di terzi pur risultando conformi all'entità delle prestazioni dovuta per contratto oppure se acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore di prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. A prescindere dalla colpa, il fornitore di prestazioni è tenuto a tenere completamente indenne la Posta.

20. Riservatezza

- 20.1 Le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o accessibili a tutti. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni dovranno essere trattati con riservatezza. Le parti si impegnano altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano protetti efficacemente contro ogni accesso e non vengano a conoscenza di terzi non autorizzati.

- 20.2 L'obbligo di mantenere il segreto sussiste già prima della stipula del contratto e vige anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
- 20.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all'interno del proprio gruppo o a terzi consultati non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore di prestazioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessaria ai fini dell'adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all'interno del proprio gruppo.
- 20.4 L'obbligo di segretezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.
- 20.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore di prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può citare la Posta come referenza.
- 20.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 20 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 20.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena convenzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. Tale pena ammonta al 10% del compenso complessivo per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della penale non esime dal rispetto degli obblighi di segretezza. La penale convenzionale si somma a eventuali risarcimenti dei danni.

21. Protezione dei dati e segreto postale

21.1 Aspetti generali

Le precauzioni riguardanti la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni si basano sulla legislazione in materia di protezione dei dati via via applicabile (e nello specifico la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati e relativa ordinanza e, ove applicabile, il RGPD). Le parti si impegnano a osservare le disposizioni via via applicabili. I dati personali possono essere elaborati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessaria ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi della proporzionalità, della buona fede e della trasparenza. Il fornitore di prestazioni informa anticipatamente la Posta in merito a ogni eventuale trasmissione di dati.

Un eventuale DPA prevale sulle CG e sul contratto sottostante in caso di contraddizione, salvo che il DPA stesso non preveda diversamente.



21.2 Misure tecniche e organizzative

Devono sussistere misure di protezione dei dati personali contro l'elaborazione non autorizzata, la cancellazione accidentale, la perdita, la distruzione, l'alterazione o il danneggiamento mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Ciò riguarda sia le misure tecniche e/o digitali sia la garanzia che i locali in cui vengono trattati i dati sono protetti in particolare contro l'accesso non autorizzato.

21.3 Diritti degli interessati

Il fornitore di prestazioni si impegna, se necessario e ragionevole, a sostenere la Posta per quanto concerne il rispetto dei diritti di protezione dei dati delle persone interessate, in particolare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati nonché a segnalare alla Posta il caso in cui una persona interessata si rivolga direttamente a lui in riferimento a dati della Posta.

21.4 Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Nei casi in cui sussista un rischio elevato per i diritti della persona interessata, e in particolare nei casi previsti dalla legge, il fornitore di prestazioni è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e a documentare alla Posta l'avvenuto svolgimento e le risultanze. Ove lo svolgimento sia necessario e ragionevole, il fornitore di prestazioni assiste la Posta nell'effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati per la Posta stessa nonché nel redigere ulteriori documentazioni rilevanti.

21.5 Divulgazione all'estero

In caso di divulgazione dei dati in uno Stato terzo, il fornitore di prestazioni è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie. Soprattutto nel caso di Stati terzi che non offrono sicurezza, egli stipula tutti i contratti necessari, e nello specifico clausole contrattuali standard, e su richiesta della Posta documenta le misure adottate.

21.6 Segreto postale

Il fornitore di prestazioni che prenda visione dei dati relativi al traffico dei pagamenti e postale della clientela della Posta si impegna al rispetto del segreto postale ai sensi dell'art. 321ter del Codice penale svizzero.

21.7 Trasferimento degli obblighi

Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 21 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.

22. Mora

22.1 Qualora il fornitore di prestazioni non rispetti i termini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.

22.2 Se il fornitore di prestazioni cade in mora, egli è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 5% per ogni giorno

di ritardo, al massimo tuttavia al 10% del compenso complessivo, ed è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate. Il pagamento della penale convenzionale non esonera il fornitore di prestazioni dall'obbligo di rispettare le disposizioni contrattuali. La penale convenzionale si somma a eventuali risarcimenti dei danni.

23. Garanzia

23.1 Il fornitore di prestazioni garantisce che le sue prestazioni presentano le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell'utilizzo conforme, e che le stesse soddisfano le pertinenti disposizioni di legge. Egli concede una garanzia di almeno 24 mesi a partire dal collaudo del sistema globale informatico e/o dall'installazione del software individuale. Se sono stati pattuiti collaudi parziali, il termine di garanzia decorre soltanto dal collaudo complessivo come da cifra 13.3. Durante il periodo di garanzia la Posta può in qualsiasi momento dare avviso di difetti. Il fornitore di prestazioni è tenuto ad adempiere i crediti derivanti dai diritti per difetti in capo alla Posta anche una volta scaduto il periodo di garanzia, a condizione che l'avviso dei difetti sia stato dato entro tale periodo.

23.2 Il fornitore di prestazioni garantisce di essere titolare di tutti i diritti per adempiere le proprie prestazioni conformemente al contratto. Egli ha in particolare la facoltà di concedere alla Posta i diritti di utilizzo sul software standard nella misura pattuita contrattualmente.

23.3 Se sussiste un difetto, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di chiedere la consegna di hardware e software privi di difetti oppure di esigere l'eliminazione del difetto. In presenza di importanti difetti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto.

23.4 Se la Posta chiede la fornitura sostitutiva o l'eliminazione del difetto, il fornitore di prestazioni deve eliminare i difetti entro i termini stabiliti e assumersi i costi che ne derivano. Se il fornitore di prestazioni non ha eseguito, o non ha eseguito con esito positivo, la fornitura sostitutiva o l'eliminazione del difetto, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di adottare, direttamente o tramite terzi, le misure necessarie a spese e rischio del fornitore di prestazioni o di recedere dal contratto. Il fornitore di prestazioni consente alla Posta o ai terzi da questa incaricati di accedere al codice sorgente, nella misura in cui sia necessario per l'eliminazione del difetto. Nel caso in cui, su richiesta, il fornitore di prestazioni non consegni il necessario codice sorgente entro un termine di 30 giorni, è diritto della Posta risarcirli direttamente o tramite terzi mediante decompilazione.

23.5 Qualora dal difetto ne consegua un danno, il fornitore di prestazioni è tenuto altresì a farsi carico del relativo risarcimento in conformità alla cifra 24.



24. Responsabilità

- 24.1 Le parti rispondono per tutti i danni che causano alla controparte, a meno che non provino di non avere nessuna colpa. La responsabilità per danni alle persone è illimitata.
- 24.2 Le parti rispondono del proprio comportamento, di quello del proprio personale ausiliario, di terzi coinvolti (ad es. subappaltatori, fornitori secondari, sostituti).

25. Modifiche delle prestazioni

- 25.1 Entrambe le parti possono richiedere in qualsiasi momento, per iscritto, di modificare le prestazioni.
- 25.2 Qualora la Posta richieda una modifica, entro 20 giorni il fornitore di prestazioni comunica per iscritto la realizzabilità o meno della modifica e le ripercussioni sulle prestazioni dovute nonché sul compenso e sulle scadenze. Non ha facoltà di rifiutare il consenso a una richiesta di modifiche della Posta se la modifica è oggettivamente possibile e se il carattere complessivo delle prestazioni dovute resta inalterato. Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione la Posta decide se la modifica deve essere eseguita o meno.
- 25.3 Qualora il fornitore di prestazioni richieda una modifica, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione la Posta può accettare o rifiutare una richiesta in proposito.
- 25.4 Le modifiche, in particolare quelle che riguardano l'entità delle prestazioni, il compenso e le scadenze, devono essere stabilite per iscritto in un'aggiunta del contratto prima di essere eseguite.
- 25.5 Durante la verifica delle richieste di modifica di fornitore di prestazioni prosegue i propri lavori conformemente al contratto, salvo istruzioni contrarie impartite dalla Posta.

26. Cessione e costituzione in pegno

- 26.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore di prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.

27. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 27.1 Le modifiche e le integrazioni del contratto necessitano della forma scritta.
- 27.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto prevalgono rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.
- 27.3 Qualora singole disposizioni del contratto risultino non valide o illecite, ciò non comprometterà la validità del contratto stesso. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

28. Diritto applicabile e foro competente

- 28.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci).
- 28.2 Il foro competente esclusivo è Berna.

La Posta Svizzera SA, giugno 2024